

Deliberazione 17 agosto 2009 - ARG/elt 115/09

Misure per la promozione della concorrenza nel mercato all'ingrosso dell'energia elettrica in Sardegna

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 17 agosto 2009

Visti:

- gli articoli 1 e 2, commi 12, lettere c) e h) e 20, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- l'articolo 30, comma 9, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09)
- la comunicazione del Ministro dello Sviluppo Economico in data 17 agosto 2009 (prot. Autorità n. 0047189/A in data 17 agosto 2009) contenente gli indirizzi di cui all'articolo 30, comma 9 della legge 99/09 (di seguito: indirizzi MSE);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 febbraio 2005, n. 19/05 (di seguito: Indagine conoscitiva sullo stato della liberalizzazione del settore dell'energia elettrica);
- la deliberazione dell'Autorità 7 ottobre 2005, n. 212/05;
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- la lettera della società Terna S.p.a (di seguito: Terna) in data 28 luglio 2009 (prot. Autorità n. 0044390/A in data 31 luglio 2009) (di seguito: lettera 28 luglio 2009).

Considerato che:

- l'articolo 30, comma 9, della legge 99/09 prevede che, al fine di elevare il livello di concorrenza del mercato elettrico nella regione Sardegna, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sulla base di indirizzi emanati dal Ministro dello sviluppo economico, adotta misure temporanee finalizzate ad ampliare l'offerta di energia nella medesima regione mediante l'individuazione di un meccanismo di mercato che consenta l'acquisizione e la cessione di capacità produttiva virtuale sino alla completa realizzazione delle infrastrutture energetiche di integrazione con la rete nazionale;

- la cessione di capacità produttiva virtuale (di seguito: VPP o Virtual Power Plant) è uno strumento comunemente utilizzato nel settore per la promozione della concorrenza nel mercato all'ingrosso dell'energia elettrica attraverso la riduzione dell'interesse degli operatori che detengono potere di mercato ad esercitarlo nei mercati a pronti ed a termine;
- la cessione di VPP da un lato rende parte dei ricavi dell'operatore non correlata ai prezzi di Borsa, sterilizzando di conseguenza l'interesse del cedente, relativamente alla quantità contrattuale, a presentare offerte in Borsa con prezzi superiori al proprio costo variabile di produzione o, se superiore, al cd. corrispettivo di esercizio o strike price e, dall'altro, riduce sensibilmente la capacità dell'operatore di determinare in maniera unilaterale il prezzo dell'energia elettrica offerta nelle negoziazioni a termine se limitate alla domanda fisica attesa, oltre a ridurre l'interesse dell'operatore a sostenere i prezzi nei mercati a termine finanziari, sempre assumendo che successivamente alla cessione dei VPP l'operatore non abbia nuovamente aumentato la propria esposizione di portafoglio;
- l'esito atteso dalla cessione dei VPP è quindi che i prezzi che caratterizzano i mercati all'ingrosso cui i VPP si riferiscono tendano ai costi variabili che nelle diverse ore caratterizzano gli impianti con costi variabili maggiori tra quelli chiamati a produrre per servire la domanda al minimo costo; ovvero, nel caso di mercati ad asta a prezzo uniforme, ai prezzi che risulterebbero qualora i produttori offrissero la propria produzione a prezzi non superiori ai propri costi variabili;
- gli indirizzi del MSE prevedono che le misure adottate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 30, comma 9, della legge 99/09 debbano prevedere che:
 - l'obbligo di cessione di capacità produttiva virtuale sia posto in capo ai principali produttori di energia elettrica in Sardegna per quantità definite in ragione del potere di mercato detenuto da ciascuno di questi;
 - l'Autorità possa prevedere dei premi di riserva, anche articolati per tecnologie produttive, al di sotto dei quali la cessione può non aver luogo;
 - la capacità produttiva virtuale oggetto di cessione non sia inferiore alla capacità necessaria a soddisfare su base annuale il 25% della domanda di energia elettrica in Sardegna;
 - la durata del programma di cessione di capacità produttiva virtuale sia, anche in ragione del tempo necessario affinché le infrastrutture energetiche di integrazione con la rete nazionale divengano pienamente e stabilmente operative, pari a 5 anni e che, per tener conto delle possibili modificazioni nel tempo della struttura e delle condizioni di mercato, sia opportuno prevedere che solo una parte di detta capacità sia offerta attraverso contratti di durata quinquennale;
 - i parametri economici che caratterizzeranno la cessione della capacità produttiva virtuale siano definiti così da consentire all'acquirente di detta capacità di ottenere, a fronte dei corrispettivi da riconoscere al cedente, una copertura rispetto al prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso rilevante per gli operatori che svolgono attività di vendita ai clienti finali in Sardegna;
 - la cessione della capacità produttiva virtuale abbia luogo tramite procedure concorsuali non discriminatorie cui possano partecipare tutti gli operatori del

mercato che, anche indirettamente, esercitino attività di vendita ai clienti finali;

- ai sensi dell'Indagine conoscitiva sullo stato della liberalizzazione del settore dell'energia elettrica la Sardegna costituisce un mercato geografico rilevante per la compravendita all'ingrosso di energia elettrica.

Considerato, inoltre, che, sulla base delle informazioni trasmesse da Terna con la lettera 28 luglio 2009:

- i due principali produttori di energia elettrica in Sardegna, Enel Produzione S.p.A. ed E.ON Energy Trading S.p.A, sono i soli produttori che detengono un significativo potere di mercato nella medesima zona;
- il potere di mercato detenuto da un produttore di energia elettrica in un mercato rilevante è direttamente proporzionale alla quota della capacità produttiva nella disponibilità del medesimo produttore in detto mercato;
- la somma dei valori delle potenze nominali massime degli impianti di produzione nella disponibilità di Enel Produzione S.p.A. e localizzate nella zona Sardegna è, alla data odierna, pari a 1'395 MW;
- la somma dei valori delle potenze nominali massime degli impianti di produzione nella disponibilità di E.ON Energy Trading S.p.A. e localizzate nella zona Sardegna è, alla data odierna, pari a 935 MW;
- il fabbisogno di energia elettrica nella zona Sardegna è stimabile in circa 13 TWh, cui corrisponde un valore di fabbisogno medio pari a circa 1'500 MW; e che, conseguentemente, è necessaria e sufficiente una capacità produttiva di 375 MW per soddisfare il 25% del fabbisogno medio annuo della zona Sardegna;
- in ragione della progressiva entrata in esercizio della nuova interconnessione con la rete nazionale - il SAPEI - a partire dal prossimo anno la somma dei valori assunti dall'assoluta indispensabilità nella zona Sardegna di ENEL Produzione S.p.A. ed E.ON Energy Trading S.p.A. è prossima o inferiore alla quantità di capacità produttiva necessaria per soddisfare il 25% del fabbisogno medio annuo della zona Sardegna, se si trascurano al più le prime 100 ore nella curva di durata della pivotalità.

Considerato, infine, che:

- l'obbligo di cessione di VPP è tanto più efficace nel ridurre l'interesse del cedente ad esercitare il proprio potere di mercato quanto più basso è il prezzo di esercizio definito nel contratto di cessione che deve essere sottratto dal prezzo di mercato per determinare la differenza (positiva) che il cedente deve riconoscere all'acquirente del VPP in cambio del premio;
- il prezzo di esercizio non dovrebbe essere inferiore ai costi variabili che caratterizzano gli impianti nella disponibilità del soggetto cedente, al fine di dare maggiori certezze al medesimo soggetto rispetto al valore netto derivante dalla cessione dei VPP.

Ritenuto opportuno che:

- l’Autorità determini il prezzo di esercizio con riferimento ai costi variabili più bassi tra quelli che caratterizzano gli impianti nella disponibilità dei soggetti obbligati e localizzati in Sardegna, salvo consentire ai medesimi soggetti la possibilità di scegliere che il prezzo di esercizio della capacità virtuale sia posto pari a 0 (zero);
- al fine di quanto previsto al precedente alinea, l’Autorità acquisisca da Enel Produzione S.p.A. e da E.ON Energy Trading S.p.A. tutti gli elementi necessari a determinare il prezzo di esercizio con riferimento ai costi variabili più bassi tra quelli che caratterizzano gli impianti nella disponibilità dei medesimi soggetti e localizzati in Sardegna

DELIBERA

1. di approvare il seguente provvedimento:

Articolo 1 *Definizioni*

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all’Allegato A alla deliberazione n. 111/06, come successivamente integrato e modificato, nonché le seguenti:
 - **assegnatario di capacità produttiva virtuale** è un soggetto selezionato come controparte per la stipula di un contratto per l’assegnazione di capacità produttiva virtuale in esito alle procedure concorsuali definite ai sensi del presente provvedimento;
 - **Enel** è la società Enel Produzione S.p.a, o suoi aventi causa quali cessionari di capacità produttiva successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
 - **E.ON** è la società E.ON Energy Trading S.p.a, o suoi aventi causa quali cessionari di capacità produttiva successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
 - **mercato all’ingrosso dell’energia elettrica** è l’insieme delle negoziazioni di energia elettrica che si svolgono sia nel MGP e nel mercato di aggiustamento, che al di fuori dei predetti mercati organizzati;
 - **MGP** è il mercato del giorno prima gestito dal Gestore del mercato elettrico S.p.a.
 - **operatore cedente capacità produttiva virtuale** è uno dei due soggetti, Enel o E.ON, su cui è posto l’obbligo di cessione di capacità produttiva virtuale;
 - **operatore non riconducibile ad Enel e ad E.ON** è un operatore per il quale non sussiste alcun rapporto di controllo o collegamento con Enel e/o con E.ON sussumibile in una delle fattispecie declinate nell’articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

- **premio di riserva** è il valore del premio offerto al di sotto del quale un operatore cedente capacità produttiva virtuale può scegliere di essere sollevato dal concludere il contratto di cessione di capacità produttiva virtuale;
- **prezzo di riferimento** è il prezzo riconosciuto alle offerte di acquisto di energia elettrica accettate nel mercato del giorno prima con riferimento a unità di consumo di clienti finali localizzati nella zona Sardegna;
- **zona Sardegna** è la zona geografica di cui all'Allegato A24 al Codice di Rete di Terna.

--*--

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 2 *Oggetto e finalità*

- 2.1 Il presente provvedimento reca le disposizioni che incidono sulla struttura dell'offerta di energia elettrica nel mercato all'ingrosso dell'energia elettrica per gli anni dal 2010 al 2014 compresi.
- 2.2 Il presente provvedimento persegue la finalità di:
 - a) promuovere la concorrenza e l'efficienza nel mercato all'ingrosso dell'energia elettrica;
 - b) promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori.

TITOLO 2 CESSIONE DI CAPACITÀ PRODUTTIVA VIRTUALE

Articolo 3 *Contratti di cessione di capacità produttiva virtuale*

- 3.1 Ciascun operatore cedente capacità produttiva virtuale è tenuto a concludere, nei termini e con le modalità previste al presente provvedimento, contratti di cessione di capacità produttiva virtuale con controparti selezionate attraverso procedure concorsuali definite nel rispetto dei criteri di cui al successivo articolo 5 per quantità almeno pari a quelle definite ai sensi del comma 3.6.
- 3.2 I contratti di cessione di cui al comma 3.1 possono avere durata annuale o quinquennale. I contratti di cessione con durata quinquennale devono riguardare il periodo compreso tra l'1 gennaio 2010 e il 31 dicembre 2014. I contratti di cessione con durata annuale devono riguardare il periodo compreso tra l'1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono.

- 3.3 Ciascun operatore cedente capacità produttiva virtuale definisce, in sede di prima applicazione entro il 30 settembre 2009, e, successivamente, entro il 10 settembre di ciascun anno fino al 2013 (compreso) uno o più schemi di contratto di cessione di capacità produttiva virtuale ed uno schema di regolamento d'asta per la stipula dei medesimi contratti nell'osservanza dei criteri di cui al presente Titolo e li comunica agli uffici dell'Autorità, dandone evidenza pubblica sul proprio sito internet.
- 3.4 In sede di prima applicazione, entro il 30 settembre 2009 ciascun operatore cedente capacità produttiva virtuale definisce la quota della quantità di capacità produttiva virtuale di cui al comma 3.6 che sarà ceduta con contratti di cessione con durata quinquennale. Tale quota non potrà comunque essere inferiore al 10%.
- 3.5 Le procedure concorsuali per l'assegnazione dei contratti di cessione di cui al comma 3.1 devono concludersi entro il 30 ottobre dell'anno precedente quello cui i medesimi contratti si riferiscono e, con riferimento ai contratti di cessione con durata quinquennale, entro il 30 ottobre 2009.
- 3.6 La quantità di capacità produttiva virtuale che deve complessivamente essere ceduta con riferimento a ciascun anno tra il 2010 ed il 2014 compresi, come somma delle cessioni oggetto di contratti di durata quinquennale ed annuale, è pari a:
- a) 150 MW con riferimento ad E.ON;
 - b) 225 MW con riferimento ad Enel.

Articolo 4

Condizioni generali dei contratti di cessione di capacità produttiva virtuale

- 4.1 In conseguenza di atti o negozi giuridici che comportino la cessione della proprietà o della disponibilità di capacità produttiva localizzata in Sardegna da parte di un operatore cedente capacità produttiva virtuale, l'avente causa può subentrare, in tutto o in parte, nei diritti e obblighi dedotti nei contratti di cessione di capacità produttiva virtuale, previa approvazione dell'Autorità.
- 4.2 L'autorizzazione di cui al comma 4.1 è negata solo nel caso in cui, successivamente al subentro dell'avente causa nei diritti ed obblighi dedotti nei contratti di cessione di capacità produttiva virtuale, si registri un peggioramento delle condizioni concorrenziali nel mercato all'ingrosso dell'energia.

Articolo 5

Criteri di organizzazione e gestione della procedura concorsuale per l'assegnazione della capacità produttiva virtuale

- 5.1 La selezione delle controparti per la stipula dei contratti di cessione di capacità produttiva virtuale avviene nell'ambito delle procedure concorsuali di cui al comma 3.1, esclusivamente sulla base del premio offerto.
- 5.2 Qualora, nel caso dei contratti di cessione quinquennali, il premio sia costituito da una parte fissa e da una parte indicizzata, la selezione delle controparti di cui al

comma 5.1 avviene esclusivamente sulla base dell'offerta presentata con riferimento alla parte del premio non indicizzata.

- 5.3 Qualora sia necessario selezionare le controparti tra soggetti che hanno presentato offerte con premi di pari importo, il criterio di selezione deve essere non discriminatorio.
- 5.4 Ciascun operatore cedente capacità produttiva virtuale ha il diritto di decidere, prima dell'avvio delle procedure concorsuali, di non procedere all'assegnazione della capacità produttiva virtuale per cui il premio offerto risulti inferiore al premio di riserva applicabile e approvato dall'Autorità ai sensi del comma 9.2. Nel caso in cui l'operatore cedente capacità produttiva virtuale intenda avvalersi di questa facoltà, né dà comunicazione ai partecipanti prima dell'avvio delle procedure concorsuali.
- 5.5 Ciascun operatore cedente capacità produttiva virtuale deve rendere noti ai potenziali partecipanti alle procedure concorsuali, al fine della formulazione delle loro offerte, almeno i seguenti elementi:
 - a) il prezzo di esercizio, ovvero i criteri univoci per la sua determinazione, relativo alla capacità virtuale oggetto di cessione;
 - b) l'ammontare della capacità produttiva virtuale oggetto di cessione nella procedura concorsuale;
 - c) se intenda o meno procedere all'assegnazione della capacità produttiva virtuale anche nel caso in cui il premio offerto risulti inferiore al relativo premio di riserva;
 - d) eventuali formule di indicizzazione che caratterizzino il premio nel caso dei contratti di cessione quinquennali;
 - e) i vincoli ed i criteri che i soggetti devono soddisfare per poter partecipare alle procedure concorsuali e le eventuali garanzie richieste;
 - f) lo schema di contratto di cessione.

Articolo 6

Diritti ed obblighi degli assegnatari

- 6.1 I contratti di cessione di cui al comma 3.1 prevedono che, per ogni MW di capacità produttiva virtuale oggetto del contratto, l'assegnatario di capacità produttiva virtuale riceva dal, se positiva, o versi al, se negativa, corrispondente operatore cedente capacità produttiva virtuale il valore assunto dalla differenza tra:
 - a) la somma dei prezzi di riferimento relativi a tutte le ore del mese in cui il prezzo di riferimento sia risultato superiore al prezzo di esercizio del contratto previsto per la medesima ora;
 - b) la somma de:
 - i) la quota mensile del premio definito in esito alla procedura concorsuale, determinata dividendo il premio complessivo previsto per il contratto di cessione per il numero di mesi di durata del contratto medesimo;

- ii) la somma dei prezzi di esercizio del contratto relativi a tutte le ore del mese in cui il prezzo di riferimento sia risultato superiore al prezzo di esercizio del contratto previsto per la medesima ora.

Articolo 7

Requisiti minimi per la partecipazione alle procedure concorsuali

- 7.1 I partecipanti alle procedure concorsuali devono soddisfare almeno i seguenti requisiti:
- a) devono essere operatori di mercato che esercitano l'attività di vendita ai clienti finali anche indirettamente attraverso società alle stesse collegate e/o avvalendosi di agenti;
 - b) devono essere operatori non riconducibili ad Enel e non riconducibili ad E.ON.

Articolo 8

Prezzo di esercizio della capacità produttiva virtuale

- 8.1 Salvo quanto previsto al successivo comma 8.3, il prezzo di esercizio della capacità produttiva virtuale, ovvero i criteri univoci per la sua determinazione, è definito dall'Autorità con riferimento ai costi variabili che caratterizzano gli impianti con i minori costi variabili localizzati in Sardegna nella disponibilità dell'operatore cedente capacità produttiva virtuale.
- 8.2 Ciascun operatore cedente capacità produttiva virtuale invia entro il 1 luglio di ciascun anno una proposta motivata e dettagliata di quantificazione dei costi variabili di cui al precedente comma 8.1, con riferimento all'anno solare successivo. In sede di prima applicazione, detta proposta deve essere inviata entro il 10 settembre e contiene anche una quantificazione dei medesimi costi variabili con riferimento ai cinque anni solari successivi.
- 8.3 Entro 20 giorni dal termine di cui al comma 8.2, l'Autorità comunica a ciascun operatore cedente capacità produttiva virtuale il prezzo di esercizio, ovvero i criteri univoci per la sua determinazione, relativo alla capacità virtuale oggetto di cessione.
- 8.4 Ciascun operatore cedente capacità produttiva virtuale può comunque scegliere che il prezzo di esercizio della capacità virtuale sia posto pari a 0 (zero). Tale scelta deve essere esercitata e comunicata all'Autorità entro il medesimo termine di cui al comma 3.3.

Articolo 9

Determinazione del premio di riserva

- 9.1 Il premio di riserva è differenziato in ragione del prezzo di esercizio applicabile al contratto di cessione e, in particolare, è differenziato in ragione del fatto che

l'operatore cedente la capacità produttiva virtuale decida che il prezzo di esercizio della capacità produttiva da cedere sia pari a quello comunicato dall'Autorità ai sensi del comma 8.3 oppure a 0 (zero).

- 9.2 La proposta di cui al comma 8.2 contiene anche una proposta di quantificazione dei premi di riserva, differenziati ai sensi del comma 9.1, per l'approvazione da parte dell'Autorità.

2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello sviluppo economico, ad Enel Produzione S.p.A e E.ON Energy Trading S.p.A.;
3. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

17 agosto 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis